Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 102 del 18 aprile 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 aprile 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1961

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 giugno 1961, n. 4.

Disposizioni particolari riguardanti il personale dell'Amministrazione provinciale di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 28 *del* 4 *luglio* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'impiegato in servizio presso la Provincia può essere comandato a prestare servizio presso gli uffici del Consiglio provinciale.

L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli scrutini e agli esami per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento di carriera applicabili al personale della Provincia. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente e a proprio carico l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Questo ultimo è tenuto altresì a versare alla Giunta provinciale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

Ove ne sia chiesto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio la Giunta provinciale potrà disporre, con il consenso dell'interessato, il trasferimento di proprio personale nei ruoli del Consiglio, purchè esso venga assegnato al posto che gli spetta secondo la data di nomina, alla qualifica già ricoperta e con la relativa anzianità di carriera e di qualifica.

Art. 2.

I posti temporaneamente vacanti nel ruolo amministrativo possono essere coperti, in posizione di comando, anche con personale in servizio di ruolo presso gli uffici del Consiglio provinciale, purchè esso abbia carriera e qualifica corrispondente.

Tale personale, previo assenso dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, potrà essere trasferito nei ruoli provinciali della medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità di ruolo di provenienza.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 27 giugno 1961

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1961, n. 4.

Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2 sul riordinamento delle Associazioni agrarie per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30 *del* 18 *luglio* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per la formazione dell'elenco ufficiale delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) di cui all'art. 3 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2 è prorogato fino al 31 gennaio 1963.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 7 luglio 1961

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1961, n. 2.

Modifica all'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 31 *del* 25 *luglio* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è aggiunta la seguente lettera *d*):

« *d*) a concedere sussidi alle Unioni di zona, distrettuali, provinciali e regionali per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dai rispettivi Statuti per le prestazioni loro richieste dagli organi istituzionali del servizio antincendi ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo, a carico dell'esercizio finanziario 1961, si provvede con lo stanziamento di L. 10 milioni iscritto all'art. 2 della spesa del bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà publicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 12 luglio 1961

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1961, n. 5.

Disposizioni integrative alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 31 *del* 25 *luglio* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, dopo le parole:

« Trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta » aggiungere le parole: « e la licenza deve essere rilasciata immediatamente ».

Art. 2.

Al quarto comma dell'art. 25 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, come inserito con la legge provinciale 10 novembre 1960, n. 11, aggiungere il seguente comma:

« Per l'esercizio di tale facoltà, la Giunta provinciale può prescrivere al Comune competente che, contemporaneamente alla notifica della licenza edilizia all'interessato, sia comunicata ad essa Giunta copia della licenza accordata con il relativo progetto di lavori ».

Art. 3.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Dopo l'art. 40 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 aggiungere il seguente art. 41:

« *Proroga termine di salvaguardia*

In sede di prima applicazione della legge provinciale la Giunta provinciale può, con propria deliberazione da pubblicare sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, prorogare fino a due anni il termine massimo assegnato dal secondo e quarto comma dell'art. 25 ».

La presente legge sarà publicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 10 luglio 1961

p. Il Presidente della Giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1961, n. 6.
Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 25 luglio 1961*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso la Giunta provinciale il Comitato di attuazione di un piano di costruzioni di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti. Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

dall'Assessore per l'edilizia popolare, che lo presiede;

dall'Assessore provinciale per l'agricoltura o da un consigliere provinciale, da lui delegato, quale vicepresidente;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da tre lavoratori agricoli dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore agricolo;

da un rappresentante dei coltivatori diretti, designato dall'Unione agricoltori e coltivatori diretti altoatesini (Suedtiroler Bauernbund).

La composizione del Comitato di cui sopra deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto deliberativo, un rappresentante dell'Ufficio provinciale per i contributi unificati in agricoltura ed un rappresentante dell'Istituto di credito di cui all'art. 6.

I componenti del Comitato durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato per l'edilizia popolare.

Art. 2.

Il Comitato di attuazione, sulla base delle direttive della Giunta provinciale, ha il compito:

a) di esaminare le domande dei lavoratori singoli o associati che intendono costruire in proprio l'abitazione o che intendono procedere al risanamento, riattamento od ampliamento di vecchie abitazioni;

b) di effettuare la ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale;

c) di fissare i criteri di massima per la costruzione di alloggi;

d) di approvare i valori delle quote di riscatto ed affitto delle abitazioni;

e) di vigilare sugli adempimenti da parte dell'Ufficio od Ente costruttore e dei Comuni sia per quanto attiene ai tempi di esecuzione dell'opera che alle modalità, sia per quant'altro attiene alla tutela degli interessi degli assegnatari;

f) di vigilare sull'assegnazione degli alloggi perchè la stessa sia effettuata in piena osservanza delle norme regolamentari e di approvare sia i bandi di concorso che la graduatoria per l'assegnazione;

g) di vigilare sul servizio di cassa, affidato all'Istituto di credito di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, relativamente alla quota assegnata alla Provincia, di approvare il rendiconto annuo dei Comuni nonchè di compilare una relazione annua sull'andamento della propria gestione, la quale viene presentata al Consiglio provinciale.

Art. 3.

I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare domanda alla Giunta provinciale di costruzione diretta di nuove abitazioni, di risanamento, di riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni mediante appalto dell'opera o esecuzione in proprio.

L'Assessore per l'edilizia popolare, previa approvazione del Comitato di attuazione dispone l'assegnazione ai richiedenti del valore corrispondente dell'immobile o delle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione in proprio da parte dei lavoratori la Provincia è tenuta, se richiesta, a prestare la necessaria assistenza tecnica, valendosi anche dell'Istituto provinciale per le case popolari.

Art. 4.

La Giunta provinciale può affidare la realizzazione di opere di cui alla presente legge, su proposta del Comitato di attuazione, all'Ufficio lavori pubblici della Provincia, ovvero all'Istituto autonomo case popolari o ad un Comune. L'amministrazione di queste opere è affidata al Comune. Il Comune è tenuto ad istituire una gestione speciale con bilancio separato e dovrà fornire annualmente rendiconto alla Provincia, trasmettendolo entro il mese di febbraio all'Assessorato per l'edilizia popolare.

L'Assessore per l'edilizia popolare compila un rendiconto riassuntivo da inviare all'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

Art. 5.

Per il finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede mediante la quota assegnata alla Provincia ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, la Provincia, al termine della gestione annuale, invierà al Ministero dei lavori pubblici la relazione di cui alla lettera *g*) dell'articolo 2.

Saranno versati all'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa agli effetti dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

a) le somme ricavate dalla vendita degli alloggi;

b) le somme ricavate dalle locazioni delle abitazioni, detratto il 25 % per la manutenzione, la riparazione e la gestione.

Art. 6.

L'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, provvede in base alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 alla somministrazione delle somme ai richiedenti, all'Ufficio o agli Enti costruttori. Il versamento delle anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento e il pagamento dei saldi al completamento delle opere, saranno effettuati secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 7.

Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero di animali ed il deposito dei prodotti e degli attrezzi agricoli.

Il regolamento di esecuzione determinerà i criteri di massima a cui il Comitato di attuazione deve attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni.

Art. 8.

Le abitazioni vengono assegnate a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione.

Le opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti devono essere liquidate in riscatto.

Il prezzo di riscatto dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile o dell'opera di risanamento, riattamento o ampliamento senza interessi, e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 10 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento od ampliamento.

La quota annua di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto corrispondente per lo stesso immobile.

Art. 9.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di dover trasferire la sua residenza, può:

1) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di 2° grado avente titolo all'assegnazione a norma della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dell'assegnatario precedente subentra nella proprietà dell'immobile, corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;

2) rinunciare all'abitazione, restituendola alla gestione che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento.

Non è ammesso l'affitto a terzi di un immobile che sia già stato assegnato a riscatto ad un lavoratore.

Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentreranno nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario.

Art. 10.

La qualifica di lavoratore agricolo dipendente sarà ulteriormente definita nel regolamento di attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 10 luglio 1961

p. Il Presidente della Giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1961, n. 7.
Assistenza e sviluppo dell'apprendistato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 31 *del* 25 *luglio* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito un fondo provinciale per l'assistenza e lo sviluppo dell'apprendistato.

Al fondo sono devoluti eventuali contributi di enti pubblici, delle associazioni professionali di categoria e di altri enti, associazioni o privati interessati allo sviluppo della formazione professionale degli apprendisti.

Il fabbisogno finanziario complessivo previsto nel preventivo e non coperto con le entrate di cui al comma precedente viene integrato dalla Provincia con apposito stanziamento da iscriversi annualmente nel bilancio della Provincia. L'esercizio finanziario del fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di settembre di ogni anno la Commissione di cui al seguente art. 4 della presente legge, predispone il bilancio preventivo per l'anno seguente ed entro il mese di marzo di ogni anno presenta il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati dalla Giunta provinciale e devono essere ratificati dal Consiglio provinciale.

Art. 2.

Il fondo è destinato ai seguenti scopi:

a) concedere sussidi ad apprendisti meritevoli e bisognosi residenti nel territorio della Provincia con particolare riguardo a quelli costretti a vivere lontani dalla famiglia;

b) contribuire alle spese che gli enti ed associazioni gestori di case per apprendisti o di mense sostengono per la somministrazione di vitto ed alloggio ad apprendisti;

c) concedere premi ad apprendisti che hanno raggiunto un particolare profitto nell'insegnamento teorico e pratico;

d) concedere premi a maestri artigiani a titolo di riconoscimento dei risultati dell'insegnamento impartito.

Art. 3.

Il contributo di cui alla lettera *b*) del precedente articolo può essere concesso ad enti ed associazioni ritenuti idonei dalla Giunta provinciale a raggiungere le finalità della presente legge secondo i criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione. Essi sono tenuti a presentare i bilanci preventivi e consecutivi.

Art. 4.

Le erogazioni del fondo vengono effettuate in base ad una deliberazione di una Commissione composta come segue:

a) dall'Assessore provinciale competente quale presidente;

b) da un consigliere provinciale designato dal Consiglio quale vice presidente;

c) da quattro rappresentanti di cui due del settore artigianato, uno del settore industria ed uno del settore commercio ed industria alberghiera, proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria più rappresentative nell'ambito provinciale;

d) da quattro rappresentanti degli apprendisti proposti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito provinciale;

e) da un esperto in materia di orientamento professionale designato dall'Assessore competente.

Funge da segretario un funzionario di carriera direttiva della ripartizione competente. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

La Commissione è nominata con delibera della Giunta provinciale per la durata della legislatura. Essa può essere riconfermata.

Art. 5.

La Giunta provinciale può annullare o modificare le deliberazioni della Commissione di cui all'art. 4 della presente legge entro 10 giorni dalla data di deposito delle stesse presso la segreteria della Giunta provinciale.

Art. 6.

La Provincia può gestire in proprio, costruire, acquistare o contribuire alla costruzione ed acquisto di edifici o di parte di edifici, prendere in affitto edifici destinati alla ricezione degli apprendisti, nonchè provvedere e contribuire all'arredamento e alla attrezzatura dei medesimi.

Un apposito stanziamento sarà iscritto annualmente nel bilancio provinciale.

Art. 7.

E' abrogato l'articolo 15 della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 10 luglio 1961

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1961, n. 3.
Modifica alla legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 32 *del* 1° *agosto* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, è sostituito dal seguente:
« Per le assunzioni degli operai giornalieri, regolate dalla legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22, si potrà prescindere dal riferimento al rapporto di consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Ballettino Ufficiale* della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 luglio 1961

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1961, n. 4.
Determinazione della denominazione del comune di Trambileno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 32 *del* 1° *agosto* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione del comune di « Trambileno » o « Trambilleno » in provincia di Trento, è determinata in quella di « Trambileno ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 luglio 1961

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1961, n. 5.
Copertura dei posti di ruolo vacanti nelle condotte mediche veterinarie ed ostetriche della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 32 *del* 1° *agosto* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai concorsi a posti di sanitario condotto indetti nelle provincie di Trento e di Bolzano, si applicheranno le norme vigenti, integrate dalle seguenti disposizioni.

Art. 2.

Per i sanitari condotti della provincia di Bolzano è richiesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni inerenti al servizio.
La conoscenza della lingua non materna sarà accertata attraverso un esame orale da parte di una Commissione di tre membri di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando, nominata dalla Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano.
Fermo restando l'accertamento della conoscenza della lingua non materna, il concorrente che ne faccia richiesta potrà svolgere le prove nella propria lingua materna.

Art. 3.

Per l'ammissione al primo concorso indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge per i posti di medico, veterinario ed ostetrica condotti, sia nella provincia di Trento, che in quella di Bolzano, il limite di età è portato ad anni 45, esclusa ogni ulteriore elevazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 27 luglio 1961

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1961, n. 8.
Rendiconto generale della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 12 *settembre* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1956 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

I. - Conto del tesoriere

Entrate riscosse:

In conto degli esercizi precedenti . . .		L. 718.912.238
In conto dell'esercizio 1956 .		» 3.037.502.677
Totale . .		L. 3.756.414.915
Fondo di cassa all'1-1-1956		» 577.117.058
Totale delle entrate . . .		L. 4.333.531.973

Spese pagate:

In conto degli esercizi precedenti	L. 789.756.577	
In conto dell'esercizio 1956 .	» 1.851.801.090	
		L. 2.641.557.667
Fondo di cassa al 31-12-1956		L. 1.691.974.306

II. - Conto dell'Amministrazione

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1956:

In conto gestione residui attivi .		L. 685.570.652
In conto dell'esercizio 1956 . . .		» 366.616.905
Totale residui attivi .		L. 1.052.187.557

Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1956:

In conto gestione residui attivi		L. 685.570.652
In conto dell'esercizio 1956 .	» 1.482.001.867	
Totale residui passivi		L. 2.145.167.394
Differenza passiva		L. 1.092.979.837
Fondo di cassa al 31-12-1956 . . .		» 1.691.974.306
Avanzo di amministrazione al 31-12-1956 .		L. 598.994.469

III. - Conto del patrimonio

Totale delle attività	L. 4.612.826.770
Totale delle passività	» 2.410.906.743
Patrimonio netto al 31-12-1956	L. 2.201.920.027

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio da riportare nel bilancio 1957 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Avanzo di cassa al 31-12-1956	L. 1.691.974.306	
Residui attivi della gestione 1955 e retro rimasti da riscuotere	» 685.570.652	
Residui attivi dell'esercizio 1956	» 366.616.905	
		L. 2.744.161.863

Residui passivi:

Residui passivi delle gestioni 1955 e retro rimasti di pagare	L. 663.165.527	
Residui passivi dell'eserc. 1956	» 1.482.001.867	
		L. 2.145.167.394

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 25 agosto 1961

p. *Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano*
BENEDIKTER

Visto, *il Vice Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1961, n. 9.

Rendiconto generale della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 12 *settembre* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1957 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

I. - Conto del tesoriere

Entrate riscosse:

In conto degli esercizi precedenti		L. 350.523.763
In conto dell'esercizio 1957		» 2.647.722.710
Totale . . .		L. 2.998.246.473
Fondo di cassa all'1-1-1957		» 1.691.974.306
Totale delle entrate . . .		L. 4.690.220.779

Spese pagate:

In conto degli esercizi precedenti	L. 1.237.162.159	
In conto esercizio 1957 . . .	» 2.143.996.783	
		L. 3.381.158.942
Fondo di cassa al 31-12-1957		L. 1.309.061.837

II. - Conto dell'Amministrazione

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1957:

In conto gestione residui attivi .		L. 497.715.892
In conto dell'esercizio 1957		» 742.824.494
Totale residui attivi .		L. 1.240.540.386

Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1957:

In conto gestione residui pass.	L. 831.741.350	
In conto dell'esercizio 1957 . .	» 1.603.495.026	
Totale residui passivi		L. 2.435.236.376
Differenza passiva . . .		L. 1.194.695.990
Fondo di cassa al 31-12-1957		» 1.309.061.837
Avanzo di amministrazione al 31-12-1957 . . .		L. 114.365.847

III. - Conto del patrimonio

Totale delle attività	L. 5.183.984.711
Totale delle passività	» 3.196.697.435
Patrimonio netto al 31-12-1957	L. 1.987.287.276

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultati alla fine dell'esercizio da riportare nel bilancio 1958 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:

Avanzo di cassa al 31-12-1957 .	L. 1.309.061.837	
Residui attivi 1956 e preced. .	» 497.715.892	
Residui attivi dell'eserc. 1957 .	» 742.824.494	
		L. 2.549.602.223

Residui passivi:

Residui passivi 1956 e preced. .	L. 831.741.350	
Residui passivi esercizio 1957 .	» 1.603.495.026	
		L. 2.435.236.376

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 25 agosto 1961

p. *Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano*
BENEDIKTER

Visto, *il Vice Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1961, n. 10.

Determinazione dei compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici di concorsi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 12 *settembre* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti delle Commissioni nominate dalla Giunta provinciale per l'espletamento dei concorsi d'assunzione in ruolo e promozione di personale presso l'Amministrazione provinciale, che non siano dipendenti della Provincia, sono corrisposti, oltre al normale trattamento economico di missione, quando compete, i seguenti compensi:

a) per i concorsi interni per soli titoli un compenso che, tenuto conto del numero dei concorrenti, non potrà superare le 30.000 lire;

b) per i concorsi pubblici e per i concorsi interni per titoli ed esami un compenso che, tenuto conto del numero dei concorrenti e della laboriosità degli esami o delle prove, non potrà superare le 100.000 lire.

Ai componenti e al segretario delle succitate Commissioni che siano dipendenti dall'Amministrazione provinciale spetta un gettone di presenza di L. 5.000 per ogni seduta.

Art. 2.

Alla determinazione dei compensi previsti nei limiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, provvede con propri decreti il Presidente della Giunta provinciale.

Art. 3.

Il trattamento economico di missione da corrispondere, quando compete, agli estranei all'Amministrazione provinciale, nominati quali esperti nelle Commissioni di cui al precedente articolo è stabilito in misura pari a quello spettante ai funzionari di grado secondo della gerarchia provinciale, tranne che agli aventi diritto non spetti un trattamento più favorevole in relazione al grado gerarchico rivestito nell'Amministrazione pubblica di appartenenza.

Art. 4.

Agli esperti, che non abbiano rapporto di impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, spettano, oltre al trattamento di missione, quando compete, pari a quello spettante ai funzionari di grado secondo della gerarchia provinciale, i compensi determinati ai sensi dell'art. 2, maggiorati del 20 %.

Art. 5.

Tutti i pagamenti dei compensi previsti nella presente legge sono a carico del bilancio provinciale.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto con lo stanziamento di cui all'art. 4 del bilancio provinciale e corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 6.

La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1961.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 26 agosto 1961

p. *Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1961, n. 6.

Provvidenze per le aziende agricole, industriali, commerciali, alberghiere, per gli impianti turistico-sportivi e turistico-sociali, danneggiati dalle eccezionali calamità od avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 39 *del* 19 *settembre* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

A favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1960, possono essere concessi contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali e interpoderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di acquedotti, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate.

I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti del 60 % per le piccole aziende, del 50 % per le medie aziende e del 40 % per le grandi aziende.

Per la classificazione delle aziende di applicano i criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non eccede le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possono essere rispristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia ed altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari al 60 % del valore che i terreni evavano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma in acquisti di terreno e di scorte vive e morte ed investimenti fondiari ed a scopi produttivi in agricoltura.

I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1254.

Art. 2.

Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1 coloro che abbiano interesse alla ricostruzione della azienda.

Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'art. 1, riguardanti più fondi, vengano eseguite da Consorzi di proprietari comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sarà concesso al Consorzio e sarà determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza ed alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.

Art. 3.

Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino dell'efficienza dell'azienda sarà computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice.

Gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali sono preferiti nell'impiego per la esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei contributi e degli altri benefici di cui al precedente art. 1 devono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

L'istruttoria delle domande è svolta dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura che determinano l'entità dei danni, la spesa ammissibile a contributo e la misura del contributo stesso.

Il pagamento dei contributi liquidati è disposto con ordinativi tratti su aperture di credito dell'importo massimo di L. 15 milioni emesse a favore del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, a termini del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 6.

Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.

TITOLO II

Art. 7.

A favore delle piccole e medie imprese industriali, delle piccole e medie aziende commerciali, delle aziende alberghiere, dei titolari di impianti turistico-sportivi e di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, danneggiati da eccezionali calamità o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1960, possono essere concessi contributi in conto capitale, fino al 60 % sulla spesa riconosciuta ammissibile per le piccole imprese ed aziende e fino al 50 % per le medie imprese ed aziende per gli impianti turistico-sportivi e complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, per la riattazione o ricostruzione degli impianti.

Art. 8.

Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 7 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione della azienda o degli impianti.

Art. 9.

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 7 devono essere presentate all'Assessorato per il commercio e il credito da parte delle aziende commerciali e all'Assessorato per l'industria e il turismo da parte di tutte le altre aziende e titolari di impianti, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

L'istruttoria delle domande è svolta dagli Assessorati regionali cui sono assegnate le materie dell'industria e turismo e del commercio, sentita la competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, per i settori industriale e commerciale, ed il competente Ente provinciale per il turismo, per il settore turistico-alberghiero.

Per l'accertamento del danno subito devono essere esibiti gli inventari e i registri di carico e scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso ed ogni altro documento atto a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato.

Art. 11.

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

La liquidazione del contributo verrà fatta in base agli accertamenti da eseguire a cura degli Assessorati regionali ai quali sono assegnate le materie dell'industria, del turismo e del commercio.

TITOLO III

Art. 12.

I contributi di cui agli articoli 1 e 7 possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1961, la spesa di L. 250 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 e L. 50 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 7.

All'onore di cui al precedente comma si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'esercizio finanziario in corso, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 settembre 1961

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1961, n. 7.

Norme integrative della legge regionale 29 luglio 1959, n. 8, istitutiva di una Azienda speciale per la gestione provvisoria del compendio patrimoniale delle Terme di Levico-Vetriolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 19 settembre 1961*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 9 della legge regionale 29 luglio 1959, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

« L'eventuale perdita annuale di esercizio risultante dal rendiconto di gestione viene imputata allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale ».

Art. 2.

L'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1959, n. 8, è sostituito dal seguente:

« La gestione del compendio termale di Levico-Vetriolo mediante Azienda speciale, disciplinata dalla presente legge, cesserà con la data del 31 dicembre 1963 ».

Art. 3.

Il disavanzo di gestione dell'esercizio 1960, accertato in L. 4.974.157, viene posto a carico dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1961.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 95 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 settembre 1961

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1961, n. 8.

Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 39 *del* 19 *settembre* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella Regione Trentino-Alto Adige la rendita, prevista dalle vigenti leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, è estesa a tutti i lavoratori ammalati di silicosi o asbestosi, associata o non a tubercolosi polmonari in fase attiva. Le prestazioni sono dovute qualunque sia la data della cessazione dalla lavorazione protetta dall'assicurazione obbligatoria contro la silicosi ed asbestosi.

Al beneficio sono ammessi i lavoratori residenti nella Regione, purchè, se provenienti dall'estero, non abbiano diritto alle prestazioni assicurative del Paese da cui provengono.

La Regione, nel caso in cui le prestazioni dello Stato estero siano inferiori a quelle previste in Italia, se ne assume la differenza.

Art. 2.

I lavoratori di cui al precedente articolo, anche se titolari di rendita definitiva da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, possono richiedere per tutta la loro vita la revisione della misura della rendita.

Ciascuna delle revisioni successive, dopo la prima, non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente, fatta eccezione per i casi in cui intervenga una tubercolosi polmonare in fase attiva. In tali casi la revisione può essere effettuata in qualsiasi periodo.

Art. 3.

La rendita e l'assegno « una volta tanto », previsti dalle leggi dello Stato a favore dei superstiti, aventi diritto, dei lavoratori deceduti per silicosi o asbestosi, sono estesi ai casi contemplati all'art. 1 della presente legge ed anche a quei casi, nei quali l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non possa corrisponderli in base alle leggi dello Stato.

Art. 4.

Le rendite, quando ricorrano i casi di cui agli articoli 1 e 3, le maggiorazioni delle rendite previste dall'art. 2 e l'assegno « una volta tanto » ai superstiti aventi diritto di cui all'art. 3 della presente legge, sono a carico della Regione.

Art. 5.

Le domande documentate per ottenere le rendite, le revisioni delle rendite e gli assegni previsti dalla presente legge, debbono essere presentate all'Assessorato regionale per la previdenza sociale e la sanità, che provvederà alla loro istruttoria e definizione ed alla gestione del relativo servizio secondo le norme previste dalle leggi dello Stato e della Regione, istituendo, ove occorra, apposita gestione.

L'Assessore regionale per la previdenza sociale e la sanità può avvalersi, a tale fine, dei servizi delle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L. di Trento e di Bolzano, stipulando apposita convenzione con l'Istituto assicuratore.

Art. 6.

Per le visite mediche e gli accertamenti richiesti dalla presente legge e comunque necessari per la concessione della rendita di cui al precedente art. 1, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455 e sue successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169 e nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 7.

All'Assessore regionale per la previdenza sociale e la sanità è demandata la vigilanza sulle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

In caso di accertato inadempimento nell'esecuzione delle visite mediche, queste saranno fatte eseguire a cura dell'Amministrazione regionale, con spese a carico del datore di lavoro inadempiente, salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.

Art. 8.

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge è delegato ai Consorzi provinciali antitubercolari di Trento e di Bolzano.

La Giunta regionale impartisce le direttive alle quali i Consorzi antitubercolari devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

La Giunta regionale può sostituirsi agli organi degli enti delegati in caso di persistente inerzia, di violazione delle norme concernenti la delega o di violazione delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti dei Consorzi antitubercolari emanati in applicazione della delega, è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide in via definitiva nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Le domande previste dall'art. 5 della presente legge devono essere presentate ai Consorzi provinciali antitubercolari di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive competenze.

Nella stipulazione della convenzione prevista dal secondo comma dell'art. 5 sarà data facoltà ai Consorzi provinciali antitubercolari di avvalersi dei servizi delle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L.

L'erogazione delle rendite e degli assegni previsti dalla presente legge è disposta dai presidenti dei Consorzi provinciali antitubercolari nell'ambito delle rispettive competenze entro il limite di apposito stanziamento inscritto nel bilancio regionale. Il riscontro contabile dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate è compiuto dagli uffici di ragioneria della Regione, a sensi delle norme vigenti. Copia dei provvedimenti è trasmessa dagli uffici di ragioneria, entro cinque giorni dall'emissione, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme della presente legge od alle direttive impartite, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo ed all'ente delegato.

Il riscontro dei provvedimenti emanati dal Consorzio provinciale antitubercolare di Bolzano viene effettuato a Bolzano a mezzo di un ufficio staccato della ragioneria regionale.

Art. 9.

Per l'esercizio finanziario 1961, la spesa complessiva per l'attuazione della presente legge è fissata in L. 2 milioni.

Alla copertura dell'onere si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. 53 del bilancio per l'esercizio finanziario 1961.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 settembre 1961

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1961, n. 9.

Nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 39 *del* 19 *settembre* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un Fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui quindicennali per:

a) la costruzione di esercizi alberghieri;

b) la ricostruzione e l'ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti, nonchè l'ammodernamento dei relativi servizi;

c) l'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera *a*), nonchè l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento delle aziende di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 2.

Il Fondo previsto dal precedente articolo è alimentato:

a) dalla somma di L. 400 milioni afferente alla spesa autorizzata con il successivo art. 13;

b) dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiarie nonchè dagli interessi maturati sulle cartelle acquistate per la concessione di mutui in applicazione della presente legge;

c) dalle somme derivanti da rimborsi di cartelle fondiarie per eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti a sensi della presente legge;

d) dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo;

e) dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiarie, nonchè dagli interessi maturati sulle cartelle emesse in relazione ai mutui concessi in applicazione della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6, e ciò a decorrere dal 3 ottobre 1965;

f) dai rimborsi relativi alle estrazioni delle cartelle fondiarie, nonchè dagli interessi maturati sulle cartelle fondiarie emesse in relazione ai mutui concessi in applicazione del disposto del primo comma dell'art. 12 della presente legge, e ciò a decorrere dal 3 ottobre 1965;

g) dalle somme non utilizzate per la totale estinzione della anticipazione di cui al successivo art. 12, giacenti alla data del 3 ottobre 1965 sul conto corrente previsto dall'articolo medesimo.

Art. 3.

Le somme affluite al Fondo, a sensi del precedente articolo, sono depositate in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina e sono destinate all'acquisto, al valore nominale, di cartelle fondiarie, che l'Istituto stesso emetterà in serie speciale chiusa, al saggio di interesse annuo del 2,50 per cento, in corrispondenza alla stipulazione degli atti definitivi dei mutui previsti dallo art. 1 della presente legge.

I prelevamenti dal conto hanno luogo con autorizzazioni di prelevamento, emesse dall'Assessorato che sovraintende al turismo e vistate dal direttore capo della ragioneria regionale, a favore dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, fino al 31 dicembre 1970 e, a decorrere dal 1° gennaio 1971, a favore del Tesoriere regionale con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 4.

La concessione dei mutui, la determinazione del rispettivo ammontare ed il termine entro il quale dovranno essere ultimate le opere sono deliberati dall'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, sentiti gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio.

All'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina compete inoltre, in relazione anche al disposto del successivo articolo 6, l'accertamento della regolare esecuzione delle opere e degli acquisti, nonchè l'accertamento e la dimostrazione, sulla base degli stati di avanzamento, degli investimenti e degli acquisti eseguiti e della possibilità di integrale esecuzione dell'opera nonchè, sulla scorta di idonea documentazione, della libera ed assoluta disponibilità dell'arredamento.

Art. 5.

I mutui sono concessi:

a) per un importo non superiore al 25 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 e per un limite massimo di L. 20 milioni;

b) per un importo non superiore al 65 per cento della spesa occorrente per l'esecuzione delle opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 e per un limite massimo di L. 50 milioni;

c) per un ammontare non eccedente il 55 per cento del costo dell'arredamento di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 e per un limite massimo di L. 15 milioni.

Non possono essere concessi mutui per l'esecuzione di opere o per l'acquisto di arredamento che già abbiano goduto di provvidenze statali o regionali.

Sulle somme mutuate è dovuto l'interesse del 2,50 per cento annuo.

E' dovuto inoltre l'importo annuo di L. 0,80 per ogni 100 lire di capitale originariamente mutuato, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione e dei diritti di commissione spettanti all'Istituto.

Art. 6.

I finanziamenti disposti a sensi dell'art. 1, lettere *a*) e *b*), della presente legge saranno somministrati in due rate di eguale ammontare.

La prima sarà erogata, in base a stati di avanzamento, quando l'integrale esecuzione dell'opera può esere attuata con una spesa non superiore alla metà del mutuo concesso: la seconda sarà corrisposta a lavori integralmente eseguiti e dopo il collaudo previsto all'ultimo comma del precedente articolo 4.

I mutui concessi in applicazione dell'art. 1, lettera *c*) della presente legge saranno liquidati, in unica soluzione, dopo che l'arredamento sarà stato immesso nell'esercizio alberghiero, purchè con l'erogazione del mutuo sia accertata la sua libera ed assoluta disponibilità.

Art. 7.

La concessione dei mutui è subordinata alla prestazione di garanzia ipotecaria, a favore dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi o, eventualmente, su altri offerti in garanzia.

Art. 8.

Le domande per la concessione dei mutui dovranno essere presentate all'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, corredate:

a) del progetto tecnico e del progetto dell'arredamento, nonchè di una relazione tecnica;

b) del preventivo del costo di tutte le opere e del relativo piano finanziario;

c) dell'estratto tavolare e del foglio di possesso fondiario degli stabili offerti in garanzia;

d) del consenso per l'esecuzione dei lavori e per l'aggravio ipotecario da parte del proprietario dell'immobile, che dovrà intervenire alla stipula del contratto di mutuo quale terzo datore di ipoteca, qualora il gestore dell'azienda non ne sia il proprietario;

e) della dichiarazione di non aver goduto di provvidenze statali o regionali per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto dell'arredamento per i quali è richiesto il finanziamento;

f) della polizza d'assicuzione contro gli incendi per gli stabili e l'arredamento offerti in garanzia.

Art. 9.

Gli immobili finanziati a sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero per 25 anni.

Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione tavolare.

Il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, previa deliberazione della Giunta medesima, può tuttavia autorizzare, con proprio decreto, il mutamento della destinazione, quando sia documentata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.

Art. 10.

I mutui da erogarsi in applicazione alla presente legge sono regolati dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario per tutto quanto non contemplato dai precedenti articoli e concessi per opere da iniziarsi o acquisti da effettuarsi dopo la notifica di accoglimento della richiesta di mutuo da parte dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con l'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, previa approvazione della Giunta medesima, apposita convenzione al fine di regolare i rapporti fra la Regione e l'Istituto predetto, nonchè le modalità per la concessione dei mutui ed ogni particolare ad essi attinenti.

Art. 12.

E' autorizzata l'utilizzazione anticipata, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di L. 750 milioni, delle somme che si renderanno disponibili in seguito alle estrazioni delle cartelle e alla maturazione delle cedole nel periodo dal 30 settembre 1961 al 2 ottobre 1965, relative ai finanziamenti concessi in applicazione della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6, per la concessione di mutui da erogare ai fini e con le modalità previsti dalla presente legge.

L'impiego dell'anticipazione di cui al comma precedente è limitato alla concessione dei mutui previsti alle lettere *b)* e *c)* del precedente articolo 1, escludendo altresì l'arredamento delle aziende di cui alla lettera *a)* dell'articolo medesimo.

A tal fine è acceso presso l'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina un conto corrente fruttifero al quale vengono addebitati:

gli importi occorrenti per l'acquisto delle cartelle emesse a copertura dei mutui concessi in applicazione del disposto del comma precedente;

gli interessi passivi maturati;

e vengono accreditati:

le somme derivanti dalle estrazioni delle cartelle e dalla maturazione delle cedole nel periodo dal 30 settembre 1961 al 2 ottobre 1965 sui finanziamenti erogati in base alla legge regionale 26 aprile 1956, n. 6;

gli importi che si renderanno disponibili entro il 2 ottobre 1965 in seguito alle estrazioni delle cartelle e alla maturazione delle cedole sui mutui concessi a sensi del comma precedente;

gli eventuali interessi attivi maturati.

Tra il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e l'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina sarà stipulata apposita convenzione per la regolazione dei rapporti conseguenti all'operazione finanziaria autorizzata con il presente articolo.

Art. 13.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 400 milioni, da ripartire come appresso:

L. 50 milioni a carico di ciascun esercizio finanziario 1961 e 1962;

L. 100 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963 el 1965.

All'onere di L. 50 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1961 si provvede mediante prelevamento di vari importo dal fondo speciale inscritto al cap. 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 settembre 1961

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1961, n. 10.

Nuovo incremento del fondo di cui alla legge regionale 30 giugno 1954, n. 14 e modifiche ed integrazioni alla legge stessa.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 50 *del* 28 *novembre* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 200 milioni per la concessione di contributi su prestiti contratti con Istituti di credito dalle piccole imprese commerciali, dalle cooperative di consumo e dai pubblici esercizi, per il miglioramento delle attrezzature fisse e mobili.

Art. 2.

Possono godere delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole imprese commerciali e le cooperative di consumo in possesso di una licenza di commercio stabile al dettaglio a sensi del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alle leggi di pubblica sicurezza per la vendita di analcoolici, alcoolici e superalcoolici.

I benefici possono essere estesi altresì ai titolari di alberghi e pensioni per il miglioramento delle attrezzature della parte dell'azienda adibita a ristorante, bar e caffè.

Non possono essere concesse agevolazioni nè per il miglioramento di attrezzature fisse e mobili che già abbiano goduto per gli stessi lavori di provvidenze statali, regionali o provinciali, nè per le spese di primo impianto, nè per quelle relative all'acquisto di merci destinate alla rivendita.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge per piccola impresa commerciale si intende quella il cui titolare od i cui contitolari risultano aver diritto alla iscrizione alla Cassa mutua provinciale per gli esercenti piccole attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Inoltre i beneficiari devono aver esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed interrotta attività almeno per tre anni. Nel computo dei tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di pubblica sicurezza, di eventuali interruzioni dell'attività derivanti da limitazioni previste dalla licenza stessa.

La comprova del periodo di attività dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio e da apposita dichiarazione da rilasciarsi dal Comune in cui l'impresa ha sede.

Le società a responsabilità limitata e per azioni, nonchè le cooperative di consumo possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, qualora non abbiano alle loro dipendenze più di cinque dipendenti stabili, esclusi gli apprendisti.

Art. 4.

Il limite massimo del prestito che può fruire del contributo è stabilito nell'importo di L. 3 milioni.

Nel caso che più imprese appartengano ad un unico titolare, il limite della somma di cui al comma precedente non può essere complessivamente superato, anche frazionando il prestito tra le varie imprese.

Art. 5.

Il contributo è corrisposto sull'ammontare originario e per tutta la durata dei prestiti ed è fissato nella misura del 4,50 per cento annuo per un periodo non superiore a quaranta mesi o nella misura del 3 per cento annuo per un periodo non superiore a sessanta mesi.

Il contributo sarà versato rispettivamente in quadrimestralità o semestralità costanti direttamente agli Istituti di credito che hanno concesso i prestiti.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito operanti nella Regione speciali convenzioni per la determinazione del tasso di interesse, delle condizioni di rimborso, delle altre modalità da osservarsi nella concessione dei prestiti, nonchè per l'erogazione agli Istituti stessi del contributo regionale.

Art. 7.

L'importo del prestito concesso deve essere impiegato nelle migliorie delle attrezzature aziendali e nella esecuzione di opere di ammodernamento e di ampliamento, ivi comprese quelle inerenti l'eventuale costruzione di nuova sede, risultanti da preventivo regolarmente approvato dall'Assessore regionale che sovraintende al commercio.

Qualora l'importo delle opere eseguite o degli acquisti effettuati sia inferiore all'entità del prestito richiesto, sarà ridotta l'entità del contributo sul prestito stesso alla misura pari alla spesa effettuata, risultante da regolare collaudo.

Nel caso che le somme concesse avessero una destinazione diversa, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, revoca il contributo, fissando il termine per il versamento da parte del beneficiario della somma erogata.

In caso di inadempienza, il contributo viene ricuperato secondo le norme del regio decreto 13 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 8.

La concessione del contributo, come la determinazione del relativo ammontare e della durata dello stesso, è disposta con decreto dell'Assessore regionale che sovraintende al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione provinciale competente per territorio, di cui al successivo art. 9.

Con lo stesso decreto l'Assessore stabilisce per l'esecuzione dei lavori o l'effettuazione degli acquisti, un termine che non può superare i 18 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. Detto termine, nel caso di motivata richiesta potrà essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a mesi sei.

La mancata esecuzione dei lavori o effettuazione degli acquisti entro i termini predetti, comporta la revoca del contributo concesso.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale nomina, per un biennio, con proprio decreto, i componenti delle due Commissioni provinciali di Trento e Bolzano, ciascuna delle quali risulterà formata da:

a) l'Assessore regionale che sovraintende al commercio, con funzioni di presidente;

b) un Assessore provinciale;

c) un rappresentante delle minoranze del Consiglio regionale;

d) un rappresentante della Camera di commercio;

e) due rappresentanti dei commercianti;

f) un rappresentante dei pubblici esercenti;

g) un rappresentante dell'Ente provinciale per il Turismo.

L'Assessore provinciale sarà designato dalla rispettiva Giunta, e, in caso di assenza del presidente della Commissione, lo sostituisce.

I membri di cui alle lettere *e*) ed *f*) saranno designati dalle rispettive Associazioni sindacali.

Fungerà da segretario delle due Commissioni un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale.

Ai componenti ed al segretario delle Commissioni spetta il compenso stabilito dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

La composizione della Commissione provinciale di Bolzano dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano.

Art. 10.

All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, ripartisce i fondi previsti dalla presente legge per metà a favore delle imprese operanti nel territorio della provincia di Trento e per metà a favore di quelle operanti in provincia di Bolzano.

I fondi così ripartiti saranno depositati in due conti correnti fruttiferi presso la Tesoreria regionale. Ai due conti correnti saranno altresì accreditati gli interessi attivi maturati sulle somme giacenti e gli importi recuperati dai beneficiari a seguito di revoche totali o parziali. I prelevamenti dai conti hanno luogo con autorizzazioni di prelevamento emesse dall'Assessore che sovraintende al commercio e vistate dal direttore capo della Ragioneria regionale.

Art. 11.

Alla spesa di L. 200 milioni autorizzata con la presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali di L. 50 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1961 al 1964.

All'onere di L. 50 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1961 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 novembre 1961

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1961, n. 5.
Incarichi per consulenze collettive specializzate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 19 dicembre 1961*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del miglior perseguimento dei compiti della Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a ricorrere a consulenze, studi e ricerche mediante incarichi ad enti, società, uffici specializzati o gruppo di esperti.

Art. 2.

Gli incarichi di cui all'articolo precedente possono riguardare studi e ricerche che interessano direttamente o indirettamente tutti i settori attribuiti alla competenza della Provincia, compresi quelli già ad essa spettanti in base allo ordinamento precedente e conservati dall'art. 13 dello Statuto speciale, nonchè quelli delegati o che verranno delegati dalla Regione e dallo Stato.

Art. 3.

Alla retribuzione di ogni incarico verrà provveduto mediante apposita convenzione, tenuto conto della importanza e complessità delle prestazioni, nonchè della specializzazione richiesta.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i fondi predisposti dall'art. 8 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961 e corrispondente degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1961, n. 6.

Integrazioni alla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 13, concernente agevolazioni all'artigianato per operazioni di credito.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 53 *del* 19 *dicembre* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

lo seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 2, dalla legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 13, è elevato da L. 25 milioni a L. 35 milioni annui.

Le somme eventualmente non impegnate nel decorso dell'anno di riferimento potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 2.

Al maggior onere di L. 10 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1961, si farà fronte con le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Art. 144. — « Provvedimenti a favore dell'artigianato (legge provinciale 30 giugno 1959, n. 7) »
da L. 20 milioni a L. 10 milioni con una diminuzione di L. 10.000.000

in aumento:

Art. 142. — « Contributi a favore dell'artigianato per l'agevolazione di operazioni di credito (prima annualità pro 1961) (legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 13) »
da L. 25 milioni a L. 35 milioni, con un aumento di » 10.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1961, n. 7.

Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 53 *del* 19 *dicembre* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1961, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Art. 82. — « Spesa per la manutenzione ordinaria delle strade comunali con il concorso della Regione e dei Comuni, a sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 e di eventuali nuove assunzioni (v. Entrate artt. 7 e 8) »
da L. 97.400.000 a L. 30.000.000 con una riduzione di L. 67.400.000

Art. 83. — « Spesa per la manutenzione ordinaria di 600 km. di strade classificate provinciali ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, spesa che beneficia del contributo statale previsto dall'art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 (v. Entrate art. 34) »
da L. 192.000.000 a L. 180.100.000 con una riduzione di . . . . L. 11.900.000

Art. 96. — « Spesa per la manodora e relative assicurazioni sociali occorrente per i lavori di straordinaria manutenzione delle strade comunali con il concorso della Regione e dei Comuni ai sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19 (v. Entrate artt. 7 e 8) »
da L. 25.000.000 a L. 7.000.000 con una riduzione di . . . . » 18.000.000

Totale delle variazioni in diminuzione L. 97.300.000

b) *In aumento*:

Art. 99. — « Spesa per le forniture, somministrazioni e noli occorrenti per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, con il concorso della Regione e dei Comuni, a sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, e di eventuali nuove assunzioni (v. Entrate artt. 7 e 8) »
da L. 44.600.000 a L. 121.900.000 con nu aumento di . . . . L. 77.300.000

c) *In aumento con integrazione di dizione*:

Art. 97. — « Spesa per la manodopera e relative assicurazioni sociali, nonchè per forniture, somministrazioni e noli, occorrenti per i lavori di straordinaria sistemazione generale delle strade classificate provinciali a sensi degli articoli 15 e 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 »
da L. 10.000.000 a L. 30.000.000 con un aumento di . . . . » 20.000.000

Totale delle variazioni in aumento L. 97.300.000

d) *Cambiamento di dizione*:

Art. 84. — « Spesa per la manutenzione ed acquisto macchinari nonchè per la segnaletica stradale, sulle strade classificate provinciali anteriormente alla pubblicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126 » . . . . . L. 30.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi e per gli effetti della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1961, n. 11.

Primo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 54 *del* 26 *dicembre* 1961)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello esercizio finanziario 1961 vengono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Fondi disponibili di precedenti bilanci L 233.542.000

Art. 30-*ter*. — Contributo del 70 % del Ministero dei LL. PP. nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale delle strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (annualità 1959-60 - 1961-62) . . . . L. 375.150.000

Art. 30-*quater*. — Contributo del Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero dello Adige . . . . » 15.000.000

Totale degli aumenti da apportare alla Entrata . . . . L. 623.692.000

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'uscita parte II del bilancio dell'esercizio finanziario 1961 vengono introdotte le seguenti variazioni:

A) *in aumento*:

Art. 17. — Contributi ai Comuni o altri enti o associazioni per le scuole materne non gestite dall'O.N.A.I.R.C. . . . . L. 10.000.000

Art. 18. — Assicurazione contro gli infortuni degli alunni nelle scuole elementari . . . . » 4.000.000

Art. 20. — Fondo per l'attività educativa in genere, contributi ad istituti scolastici di ogni grado, statali e privati, convitti di interesse provinciale . . . . » 11.000.000

Art. 25. — Spese per attività e manifestazioni culturali (legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7) . . . . » 12.700.000

Art. 30. — Spese e contributi per l'acquisto di mezzi didattici per le scuole elementari e medie e libri per le biblioteche scolastiche . . . . » 3.000.000

Art. 58. — Contributi sugli interessi per mutui contratti da assuntori di masi chiusi (legge provinciale n. 8 del 21 settembre 1956) » 7.000.000

Art. 83. — Spese per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali . . . . » 9.800.000

Art. 113. — Assistenza a favore di persone in particolare stato di bisogno, compresi gli optanti rimpatriati, residenti nella Provincia, da effettuarsi anche tramite Enti ed Istituzioni assistenziali . . . . . . » 10.000.000

Art. 130. — Spese per l'acquisto di macchine da scrivere, calcolatrici, strumenti geodetici ed altre macchine d'ufficio . . » 3.000.000

Art. 134-*bis*. — Saldo disavanzo 1959 della gestione della Colonia infantile di Miralago . . . . » 1.610.000

Art. 134-*ter* — Saldo Riparto pensioni provinciali 1960 . . . . » 2.472.000

Art. 134-*quater*. — Fitto del Liceo scientifico di Bressanone . . . . » 2.560.000

Art. 135. — Spese di completamento, acquisto immobili, arredamento, riattamento, trasformazione, manutenzione ed affitto locali per i corsi e le scuole di agricoltura e di economia domestica e relativi convitti . . . . » 5.000.000

Art. 138. — Fondo spese di pronto soccorso nell'interesse dell'agricoltura: misura di urgenza contro le malattie infettive del bestiame, comprese le indennità di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva . . . . L. 22.000.000

Art. 142. — Fondo per l'assegnazione di quote all'Ente provinciale del turismo aventi specifica destinazione per iniziative, manifestazioni o servizi di interesse turistico (art. 9, comma ultimo, regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425) . . . . . . » 11.000.000

Art. 145. — Fondo per la esecuzione di lavori straordinari urgenti di sistemazione e costruzione di strade di interesse provinciale . . . . » 78.000.000

Art. 146. — Acquisto e manutenzione dell'attrezzatura per lavori pubblici . . . » 4.400.000

Art. 151. — Spese della Provincia e sussidi ai Comuni per interventi di pronto soccorso e per danni causati dalle alluvioni anche riferentisi ad esercizi scaduti . . » 20.000.000

Art. 152-*bis*. — Contributo del 70 % del Ministero dei lavori pubblici nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale delle strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (annualità 1959-60 - 1961-62) . . . . » 375.150.000

Art. 152-*ter*. — Costruzione del ponte di Piccolungo e rampe di accesso . . . » 30.000.000

Art. 152-*quater*. — Spesa per lavori di sistemazione e trasformazione delle cucine e della lavanderia dell'Azienda agricola manicomiale di Stadio . . . . » 18.000.000

Art. 154. — Fondo per l'esame e la eventuale rielaborazione dei piani regolatori comunali (art. 16 legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8 . . . . » 3.000.000

Totale delle variazioni in aumento . . L. 643.692.000

B) *in diminuzione*:

Art. 23. — Fondo spese, sussidi e premi (lettera *b*): per pubblicazione studi ed elaborati di carattere scientifico o didattico) L. 2.000.000

Art. 144. — Spese per la demolizione dell'ex Albergo « Austria » . . . . » 18.000.000

Totale delle maggiori uscite . . . . L. 623.692.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 7 dicembre 1961

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(2424)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151748) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.